



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni

Classe di laurea magistrale n. n. 59 Scienze della Comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità.

Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società.

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio ha istituito inoltre il Comitato d'indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio nomina la Commissione Didattica delegata alla trattazione delle pratiche inerenti le carriere degli studenti, la Commissione Orientamento e Tutorato con il compito di coordinare le iniziative riguardanti dette attività, la Commissione test di accesso e la Commissione Tirocini. Il Consiglio nomina infine i seguenti delegati.

8. Il Consiglio nomina un/a Delegato/a alla Mobilità studentesca, un/a Delegato/a all'attività di tirocinio e un/a Delegato/a del CdS presso la Commissione paritetica dipartimentale.

Art. 4 Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5 Accesso al corso di laurea magistrale

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni occorre possedere:
entrambi i seguenti requisiti curriculari:
 - *laurea nelle seguenti classi:*
 - - L-1 BENI CULTURALI
 - - L-3 DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA
 - - L-5 FILOSOFIA
 - - L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
 - - L-9 INGEGNERIA GESTIONALE
 - - L-10 LETTERE
 - - L-11 LINGUE E CULTURE MODERNE
 - - L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA
 - - L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
 - - L-15 SCIENZE DEL TURISMO
 - - L-16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE
 - - L-18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
 - - L-19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
 - - L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
 - - L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
 - - L-33 SCIENZE ECONOMICHE
 - - L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
 - - L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE
 - - L-40 SOCIOLOGIA
 - - L-42 STORIA
 - - L/DS SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA
 - o in una delle classi ex DM 509/99 equiparate ai sensi del D.I. del 9.7.2009 e normativa seguente.
 - E all'acquisizione nel corso del triennio di almeno 20 cfu complessivamente tra i seguenti SSD :
 - - INF/01 - Informatica

- - ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
 - - L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
 - - M-PSI/01 - Psicologia generale
 - - M-PSI/03 - Psicometria
 - - M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
 - - M-PSI/05 - Psicologia sociale
 - - M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
 - - SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
 - - SPS/04 - Scienza politica
 - - SPS/07 - Sociologia generale
 - - SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
 - - SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
 - - SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
 - - SECS-P/01 - Economia politica
 - - SECS-P/02 - Politica economica
 - - SECS-P/06 - Economia applicata
 - - SECS-P/07 - Economia aziendale
 - - SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
 - - SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
 - - SECS-S/01 - Statistica
 - - SECS-S/05 - Statistica sociale
 - Per l'area informatica potranno essere fatti valere anche i crediti acquisiti con le idoneità alle prove di conoscenza informatica.
 - La conoscenza della lingua inglese (livello B1) costituisce requisito d'accesso e verrà verificata durante il test d'accesso.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima della verifica della preparazione individuale di cui al successivo comma.
 4. L'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente è verificata mediante un test scritto, incentrato in particolare sulle macroaree disciplinari caratterizzanti il CdS, come individuate nella Scheda Unica Annuale e somministrato da una specifica commissione di docenti che valuterà le competenze. La commissione indicherà con congruo anticipo una lista di letture propedeutiche utili a sostenere il test di accesso. A discrezione della commissione vi potrà essere un possibile colloquio orale di approfondimento sugli argomenti tematici derivati dalle macroaree. Qualora la verifica non risulti positiva non sarà possibile iscriversi al Corso di Studi.
 5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 6 Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato e dalla Commissione tirocini.

Art. 7

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato di ricerca riferito alle discipline del corso, redatto in lingua italiana o in una lingua diversa, con il consenso del relatore, con spiccate caratteristiche di originalità, autonomia e con un importante corredo di fonti bibliografiche e critiche. L'elaborato finale potrà anche riguardare progetti sperimentali nel campo della comunicazione integrata
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. I criteri per l'attribuzione del punteggio finale sono dati dal fatto che la Commissione può assegnare fino ad un massimo di 10 punti e la lode, assegnata con l'unanimità dei consensi.

Art. 8 Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9 Curricula

1. All'interno del corso di laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative non sono organizzati in percorsi differenziati.

Art. 10 Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni sono definite dal Consiglio di Corso in modalità convenzionale e in lingua italiana.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 6 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti
 - 19 ore di studio individuale

Art. 11 Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento delle attività formative [laboratoriali e di tirocinio], lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 12
Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 13
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a [12] crediti.

Art. 14
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di **approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento**.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.